



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Capitaneria di Porto di Gallipoli**

**Ordinanza n. 28/2015**

**DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE NELL'AMBITO DEL COMPARTIMENTO  
MARITTIMO DI GALLIPOLI E DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE  
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, nelle rispettive qualità di Capo del Compartimento e del Circondario Marittimo di Gallipoli

- Visti** gli articoli 17, 28, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Visti** l'art. 105, co. 2, lett. l) del D. Lgs 31 marzo 1998, n.112, come modificato dall'art. 9 della L. 16 marzo 2001, n. 88, e l'art. 42 del D. Lgs 30 marzo 1999, n. 96, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la gestione del demanio marittimo;
- Vista** la legge regionale 10 aprile 2015, n° 17, recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";
- Vista** la legge regionale 11.02.1999, n. 11, "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";
- Visto** il D. Lgs. n.04 del 9 gennaio 2012 ed il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968, in materia di pesca marittima;
- Visti** la legge 25.03.1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) ed il D.P.R. 09.07.2010, n.133 (Nuovo regolamento di attuazione della L. 25.03.1985 n.106);
- Visto** il D.M. 12/12/1997, istitutivo dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo;
- Visto** il D.M. 09/12/2009 avente ad oggetto "approvazione del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo";
- Visto** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171(Codice della nautica da diporto);
- Visto** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs 18.07.2005, n, 171) per quanto concerne le norme di sicurezza per la navigazione da diporto;
- Visto** l'art.8 della L. 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio

- della nautica da diporto e del turismo nautico”, che individua, in deroga all’art. 59 del regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, nel Capo del Compartimento marittimo l’Autorità competente a disciplinare i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- Vista** la “Direttiva del Sig. Ministro per i controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto (art. 9 legge 8 luglio 2003)”, nonché il dispaccio prot. n. 82/046235 datato 24 luglio 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti afferente la materia;
- Visto** il Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960, modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, in materia di sci nautico e, per quanto applicabile ed assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;
- Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato”;
- Viste** le circolari prot. n. 5171242 –A.2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080 – A.2.50 datata aprile 1995 e n° 5171328 A.2.50 in data 20 maggio 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione aventi per oggetto “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione”;
- Visto** il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare detinate alla balneazione – Ordinanze balneari.”
- Visto** il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni inrenti “Ordinanza balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- Visto** il Dispaccio n° 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- Vista** l’Ordinanza balneare emanata dalla Regione Puglia in data 22 aprile 2015,
- Viste** le Ordinanze di sicurezza balneare n. 14/2013 emanata in data 23 maggio 2013 e n. 29/2014 emanata in data 22 maggio 2014;
- Vista** l’ Ordinanza n. 23/2009 emanata in data 23 Luglio 2009, “Regolamento per l’esercizio delle attività di immersione subacquea nell’ambito del Circondario marittimo di Gallipoli”;
- Vista** l’ Ordinanza n. 24/2009 emanata in data 23 Luglio 2009, “regolamento di disciplina delle attività particolari delle unità da diporto nel circondario marittimo di Gallipoli”;

<b>Visti</b>	gli esiti della corrispondenza intercorsa con il Dirigente del Servizio di Emergenza Sanitaria di urgenza relativa all'adeguamento delle dotazioni di primo soccorso per l'assistente bagnanti;
<b>Visti</b>	gli esiti delle riunioni tenutesi in data 10 e 20 marzo 2015 con le Associazioni balneari di categoria, nel corso delle quali si procedeva ad illustrare le modifiche da apportare alla precedente Ordinanza di sicurezza balneare, richiedendo al contempo agli stessi di avanzare eventuali osservazioni e/o proposte correttive in merito;
<b>Ritenuto</b>	necessario aggiornare le disposizioni di natura tecnico-nautica e di sicurezza della navigazione necessarie per l'applicazione della richiamata Ordinanza "balneare" regionale, al fine di garantire lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle molteplici attività che durante la stagione estiva si espletano in prossimità delle coste, coordinando la disciplina del diporto nautico e le altre attività marittime nonché emanando direttive particolari per i servizi di salvamento;

## **ORDINA**

### **CAPO I – Disposizioni Generali**

#### **Articolo 1**

#### **Campo di applicazione e disposizioni comuni**

1. La presente ordinanza trova applicazione, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuata dalla Regione Puglia:
  - a) nell'intero Compartimento Marittimo di Gallipoli (costa compresa tra le località di "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo e di "Casalabate" del Comune di Squinzano, estremi inclusi), per ciò che attiene alla disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa, di cui al seguente Capo II;
  - b) limitatamente al Circondario Marittimo di Gallipoli (costa compresa tra le località "Punta Prosciutto" del Comune di Porto Cesareo ed il tratto costiero di Marittima del Comune di Diso, estremi inclusi), con riferimento a tutte le altre tipologie di attività ed ai servizi di salvamento delle strutture balneari e delle spiagge libere, di cui al seguente Titolo III.
2. Le disposizioni relative all'articolo 2, comma 12 ed articolo 11 della presente Ordinanza, trovano comunque applicazione, con riguardo alle norme di sicurezza, per l'intero arco dell'anno.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni contenute nella vigente Ordinanza balneare regionale.

## CAPO II – Zone di mare interdette alla navigazione

### Articolo 2

#### Zone di mare riservate alla balneazione

1. Lungo il litorale di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gallipoli la zona di mare riservata alla balneazione, per 24 ore al giorno, è fissata come segue:

- 200 metri dalle spiagge (arenili) e dalle scogliere basse (da intendersi quelle naturalmente raggiungibili ovvero dotate di apposite strutture che ne consentano un'agevole fruizione);

- 100 metri, dalle scogliere a picco sul mare (da intendersi quelle dove l'utente balneare non può raggiungere la sottostante battigia a piedi in quanto raggiungibile solo dal mare).

2. Nella predetta zona di mare riservata alla balneazione, ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini), è interdetta la navigazione di qualsiasi unità navale intesa quale transito, sosta, ancoraggio e ormeggio.

3. I natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili devono navigare oltre la fascia di mare destinata alla balneazione come individuata al comma 1, fermo restando l'obbligo di raggiungere la medesima attraverso gli appositi corridoi di lancio.

4. Analogamente a quanto previsto nel comma 3, windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela devono navigare oltre la fascia di mare destinata alla balneazione come individuata al comma 1, fermo restando l'obbligo di raggiungere la medesima attraverso gli appositi corridoi di lancio.

5. Dai divieti che precedono, sono esclusi i mezzi di soccorso e di polizia marittima, nonché i mezzi nautici impegnati nei servizi di campionamento delle acque ai fini della balneabilità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il limite delle zone di mare riservate alla balneazione, antistanti le aree assentite in concessione e le spiagge libere deve essere segnalato rispettivamente, a cura dei concessionari delle strutture balneari e dalle Amministrazioni comunali, con gavitelli di colore rosso o arancione ancorati al fondo e posti a distanza di 25 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza dell'estremità del fronte balneare. Ai gavitelli di segnalazione è vietato l'ormeggio di unità nautiche anche se all'esterno della zona di mare interdetta.

7. Esclusivamente a tutela della sicurezza della balneazione, laddove le Amministrazioni comunali omettano l'apposizione dei gavitelli di cui al precedente articolo, dovrà essere apposta lungo la costa adeguata segnaletica, redatta nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco, riportante la dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO" (metri 200 dalla costa, nel caso delle spiagge/arenili e delle scogliere basse - metri 100 dalla costa, nel caso di scogliere a picco).

8. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica prevista e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

9. Il divieto di navigazione all'interno della fascia di mare riservata alla balneazione resta tale anche in assenza della segnaletica di cui ai precedenti commi.



10. In aggiunta alla fascia di mare riservata alla balneazione indicata all'articolo 3, comma 1, allo scopo di garantire il primario interesse pubblico della sicurezza della balneazione e la tutela della pubblica incolumità, le zone di mare di seguito indicate caratterizzate da una commistione tra attività nautiche e balneari sono riservate alla balneazione:

a) *Comune di Gallipoli:*

zona di mare compresa nel quadrilatero di coordinate geografiche (sistema riferimento Roma datum 1940):

A: Lat. 40° 03'. 05 N – Long. 017° 58'. 24 E; C: Lat. 40° 03'. 24 N – Long. 017° 58'.33 E;

B: Lat. 40° 03'. 21 N – Long. 017° 58'. 22 E; D: Lat. 40° 03'. 07 N – Long. 017° 58'.42 E;

(indicativamente, zona di mare delimitata dalla congiungente le estremità interne dello "Scoglio del Campo" e dello "Scoglio dei Piccioni" e le perpendicolari portate dalle predette estremità verso le mura della "Città Vecchia").

b) *Comune di Porto Cesareo:*

zona di mare compresa tra lo stabilimento balneare denominato "Tabù" e l'isolotto antistante, nonché, secondo i termini fissati dall'articolo 3, comma 1, gli specchi acquei circostanti gli altri isolotti posti ad una distanza di m. 500 dalla costa.

c) *Comune di Ugento:*

- tratto di mare compreso tra l'imboccatura del porto - lato est – e la congiungente lo scoglio "La Terra" ed i successivi quattro scogli affioranti, posti a sud dello scoglio "La Terra";

- tratto di mare compreso tra la costa e lo scoglio denominato "Le Pazze".

Nelle predette zone di mare, ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini), è vietato il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale (compresi i natanti a remi, jole, canoe, sandolini, pattini, mosconi, lance e simili, windsurf e kitesurf).

11. Nel periodo temporale indicato all'art. 1, comma 1 del presente provvedimento i bagnanti, che nuotano oltre i limiti degli specchi acquei riservati alla balneazione (metri 200 dalle spiagge e scogliere basse e metri 100 dalle coste a picco), per la loro maggiore incolumità, devono avvalersi dei medesimi segnali prescritti per i subacquei, utilizzando però una sagola galleggiante di lunghezza massima non superiore ai metri 3, che sia comunque facilmente rimovibile in acqua in caso di necessità/pericolo. In prossimità di detti segnali, le unità in transito, se propulse a vela o a motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore ai metri 100 dagli stessi.

12. Per tutto l'anno l'ammarraggio/decollo di idrovolanti è vietato:

- nei porti/approdi/punti d'ormeggio/darsene e strutture similari e nel raggio di metri 200 dall'imboccatura degli stessi;

- nelle zone di mare permanentemente destinate alla fonda delle navi;

- nelle zone espressamente riservate al transito navale.

### Articolo 3

#### Zone di mare vietate alla balneazione

1. Oltre ai particolari eventuali divieti stabiliti per motivi igienico-sanitari dalla competente Autorità comunale/sanitaria ed, in aggiunta alle zone di mare indicate nell'articolo 5 dell'ordinanza balneare regionale, la balneazione è vietata, per motivi di sicurezza della navigazione:

a) nelle acque dei porti, degli approdi, dei punti d'ormeggio (pontili e/o gavitelli destinati all'ormeggio di unità da diporto) e delle darsene, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro imboccature e dalle strutture portuali, ed in tutte le zone destinate od interessate dal normale transito di navi od imbarcazioni, salvo che non sia diversamente stabilito da eventuali specifiche Ordinanze di disciplina degli ormeggi e degli accosti emanate dalla competente Autorità;

b) sulle rotte di ingresso/uscita dei porti, approdi, punti d'ormeggio, darsene. Lungo tali rotte è vietato navigare ad una velocità superiore ai tre nodi con obbligo di mantenere rotta diretta;

c) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinate all'attracco di unità per un raggio di metri 200;

d) a meno di metri 200 dalle navi mercantili e militari alla fonda;

e) a meno di metri 50 dai mezzi nautici impegnati in operazioni di soccorso o polizia marittima e dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento delle acque;

f) all'interno dei corridoi di lancio;

g) nelle zone di mare indicate da eventuali Ordinanze di interdizione emanate per motivi di sicurezza (quali ad esempio, pericolo di crollo o caduta massi da costoni rocciosi/franosi);

h) entro metri 100 dagli insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque. In tali luoghi è altresì, vietato qualsiasi tipo di pesca. Detti impianti devono essere opportunamente segnalati a cura dei titolari degli insediamenti stessi con idonea cartellonistica, che indichi il divieto di avvicinamento, convenientemente posizionata a terra in modo ben visibile.

i) nelle zone destinate alla mitilicoltura, acquacoltura e a 100 metri dalle stesse;

l) a meno di metri 50 dalle barriere soffolte e dalle opere a difesa della costa.

2. È comunque permanentemente interdetto il transito e la sosta delle persone:

a) sulle opere foranee realizzate a protezione degli ambiti portuali;

b) sulle scogliere frangiflutti e opere similari poste a difesa della costa presenti sia parallelamente che perpendicolarmente ad essa realizzate.

### Articolo 4

#### Corridoi di lancio

1. In aderenza alla disciplina emanata con l'art. 2, comma 2 dall'Ordinanza balneare della Regione Puglia datata 22 aprile 2015 ed al fine di consentire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e dei natanti individuati all'art. 2, comma 3 e 4 della presente ordinanza, con esclusione dei kitesurf disciplinati al successivo articolo 5, negli specchi acquei antistanti le spiagge libere e le aree in

concessione e i Comuni costieri per le esigenze di pubblico uso pianificate e i soli concessionari per le attività turistico – ricreative di cui alle lettere c), d) dell'art. articolo 1 del D. Lgs. 400/1993 in relazione alle specifiche attività oggetto di concessione e/o titolari di qualsivoglia attività ludico – ricreativa ivi inclusi i titolari di autorizzazione all'esercizio di attività di locazione e noleggio, di immersioni guidate con supporto di unità navali sono obbligati ad installare dei "corridoi di lancio" aventi le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza non inferiore a m.10, in corrispondenza della battigia e non superiore ai m.20 verso il largo (c.d. forma ad imbuto);
- b) profondità equivalente alla zona di mare riservata alla balneazione;
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri;
- d) segnalazione delle imboccature al largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

3. I responsabili dei corridoi di lancio devono, in caso di spostamento dei gavitelli, provvedere al loro corretto riposizionamento entro le 24 ore successive dal verificarsi dell'evento, segnalando, immediatamente via fax e/o e-mail, all'Autorità Marittima locale, qualora il riposizionamento non possa avvenire in detto periodo, le relative motivazioni.

4. Tutte le unità, a vela ed a motore (comprese moto d'acqua e tavole a vela) devono percorrere i corridoi con la massima prudenza ed alla minima velocità di governo, comunque non superiore a 3 nodi, lasciando al prudente apprezzamento e alla perizia marinaresca del comandante dell'unità da diporto la decisione circa l'attraversamento della struttura di sicurezza in parola, in virtù delle dimensioni dell'unità, delle caratteristiche tecniche ed evolutive dell'imbarcazione oltre che della manovrabilità della stessa nonché delle acque ridotte nelle quali saranno effettuate le manovre e delle condizioni meteorologiche presenti in zona.

Fermo restando il divieto di balneazione, qualora vi fossero bagnanti all'interno del corridoio di lancio, le unità in navigazione dovranno immediatamente arrestare il moto ed attivarsi affinché i bagnanti abbandonino il predetto apprestamento di sicurezza. A tal fine, qualunque unità intenda accedere ai corridoi in parola dovrà mantenere a bordo un apposito servizio di vedetta che consenta di individuare prontamente l'eventuale presenza di bagnanti all'interno dello stesso e/o scongiurare qualsivoglia forma di pericolo possa manifestarsi all'interno dell'apprestamento di sicurezza in parola. In ogni caso, le unità nautiche dovranno procedere in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche ed ogni altra situazione di disturbo per i bagnanti.

5. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.

6. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno degli stessi.

## Articolo 5


### Corridoi di lancio per Kitesurf

1. Nelle zone di mare prioritariamente destinate alla balneazione, come individuate dall'articolo 2, comma 1, l'atterraggio e la partenza dei Kitesurf devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio la cui lunghezza non dovrà

essere inferiore a metri 250 ed aventi le seguenti caratteristiche (vedasi schema sottoriportato):

- larghezza, fronte spiaggia, minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di metri 80 ad una distanza dalla costa di metri 100;
- devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 250 metri dalla spiaggia e quindi per una distanza superiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti, da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
- i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto ad una distanza superiore a 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione, deve essere di colore arancione, avere un diametro di almeno 80 cm. e recare in cima una bandierina rossa per lato quale ulteriore segnalamento.
- ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la stessa dicitura.

Schema di corridoio di lancio:



2. Norme di comportamento da tenere all'interno del corridoio destinato al kyte surf:

- la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 mt. dalla battigia);
- nei 100 mt. sopracitati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro;
- l'impiego del corridoio è limitato alle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia;
- fermo restando il divieto di balneazione, qualora vi fossero bagnanti all'interno del corridoio di lancio, i kyte surf in navigazione dovranno immediatamente arrestare il moto ed attivarsi affinché i bagnanti abbandonino il predetto apprestamento di



sicurezza. A tal fine, qualunque unità intenda accedere ai corridoi in parola dovrà mantenere a bordo un apposito servizio di vedetta che consenta di individuare prontamente l'eventuale presenza di bagnanti all'interno dello stesso e/o scongiurare qualsivoglia forma di pericolo possa manifestarsi all'interno dell'apprestamento di sicurezza in parola;

- e) 3. E' fatto divieto di ormeggio ed ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio.
- f) 4. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità anche se all'esterno degli stessi.

5. L'installazione dei corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui al comma 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica del corridoio di lancio.

## Articolo 6

### Segnalazione del limite delle acque sicure

1. I comuni rivieraschi, per le spiagge libere, ed i concessionari di strutture balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono bagnarsi i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri -1,60) deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa ad intervalli non superiore a metri 10 l'uno dall'altro, le cui estremità siano saldamente ancorate al fondo.

2. Qualora i Comuni non provvedano a tale sistema di segnalazione, devono apporre, sulle relative spiagge, adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti redatta in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco con la seguente dicitura "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (METRI -1,60) NON SEGNALATO". Analoga prescrizione vale per i concessionari impossibilitati alla segnalazione per mezzo di gavitelli, se la batimetrica di sicurezza sopra indicata è immediatamente prossima alla battigia.

## Art. 7

### Ulteriori limitazioni alla navigazione

1. Le unità a motore ed a vela, nonché gli idrovolanti ammarati, quando si trovino a distanza inferiore ai 500 m. dalle scogliere a picco e 1000 m. dalle spiagge, devono navigare con gli scafi in dislocamento e, comunque, a velocità non superiore ai 6 nodi.

2. Ad eccezione della navigazione finalizzata all'attraversamento da e per i corridoi di lancio e fermo restando il limite di cui al precedente comma 1, gli acquascooter, moto d'acqua e similari non possono navigare a motore ad una distanza inferiore ai metri 400 dalla costa nella fascia oraria compresa tra le ore 11.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di ogni giorno.

3. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gallipoli è vietato sorvolare il litorale e gli adiacenti specchi acquei, sino a metri 500 dalla costa, con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a metri 300 (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso, militari e di polizia; per le ulteriori fattispecie relative alla

disciplina del volo da diporto e/o sportivo si rimanda a quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

### CAPO III DISCIPLINA DELLA SICUREZZA BALNEARE

#### Articolo 8 Disciplina particolare dei servizi di salvamento

1. Nel periodo temporale individuato dall'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza balneare della Regione Puglia datata 22 aprile 2015 (*"periodo di apertura al pubblico per la balneazione"* con decorrenza dal 1 maggio al 30 settembre) i Comuni costieri devono predisporre un idoneo servizio di salvamento nelle spiagge devolute alla libera fruizione.

2. Nelle aree in concessione devono provvedervi i concessionari e i gestori di strutture balneari e spiagge attrezzate anche mediante l'elaborazione di "pianificazioni collettive" di cui al successivo art. 10 da concordare con il Capo del Circondario marittimo di Gallipoli. In assenza della richiamata pianificazione, il servizio deve essere reso attenendosi alle disposizioni del presente provvedimento. Tale servizio obbligatorio deve essere assicurato nel periodo di temporale di cui al precedente comma 1 nell'orario di apertura al pubblico per la balneazione.

3. Nei casi previsti dall'art. 1, commi 4 e 6 dell'Ordinanza Balneare della Regione Puglia datata 22 aprile 2015, in caso di attività anticipata e/o posticipata, i concessionari e i gestori di strutture balneari e spiagge attrezzate devono comunque predisporre un idoneo servizio di salvamento nei modi e nelle forme previste dal presente provvedimento.

4. Nel periodo di cui al primo comma e nell'arco orario come determinato dall'art. 4, comma 1 dell'Ordinanza balneare della Regione Puglia datata 22 aprile 2015, i Comuni e i concessionari/gestori devono:

- a) organizzare e garantire, ogni 80 (ottanta) metri e multipli (cioè 1 assistente fino a metri 159), il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvamento ed in possesso di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
  - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P";
  - brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova;
  - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
- b) assicurarsi che gli assistenti – sui quali comunque grava l'obbligo di osservare le prescrizioni sotto elencate, con discendente diretta e personale responsabilità in caso di inosservanza delle stesse – durante l'orario di balneazione:
  - indossino una maglietta/canottiera di colore rosso riportante sia sulla parte anteriore che su quella posteriore, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO", di colore bianco e con lettere di grandezza proporzionata;
  - siano dotati di fischietto;

- siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e ciò previa sostituzione con un altro operatore abilitato;
  - vigilino per il rispetto della presente Ordinanza e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il Comune o il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che dovessero verificarsi sugli arenili che in acqua;
  - stazionino, salvo i casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, o sulla torretta di avvistamento, ove esistente;
- c) organizzare un efficiente sistema volto a garantire le dovute sostituzioni del personale adibito all'assistenza bagnanti con altro personale abilitato al fine di far fronte alle esigenze/assenze degli assistenti bagnanti durante l'espletamento del servizio, dovute a causa di forza maggiore, bisogni fisiologici o inabilità fisica anche temporanea. In tal caso per l'eventuale mancata sostituzione dell'assistente bagnanti, è comunque previsto l'obbligo di segnalare la mancanza del servizio mediante innalzamento della bandiera rossa e l'apposizione della cartellonistica monitoria di cui ai successivi punti e) e g);
- d) istituire ogni 80 (ottanta) metri e multipli di fronte mare una postazione di salvataggio in posizione baricentrica rispetto al fronte mare e comunque in posizione tale da consentire all'assistente bagnanti la più ampia visuale possibile e dotata di:
- un binocolo;
  - una maschera subacquea con relativo snorkel;
  - un paio di pinne;
  - un salvagente tipo torpedo/baywatch con annessa sagola galleggiante;
  - un rullo di salvataggio posizionato presso la predetta postazione di salvamento ed ivi ben ancorato, munito di almeno 300(trecento) metri di sagola e bretella galleggiante;
  - un megafono;
- e) segnalare la postazione di salvataggio con apposito pennone, visibile dall'intero arenile in concessione o spiaggia libera e specchio acqueo antistante, sul quale dovrà essere issata dall'assistente bagnanti (allorchè venga ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio o su valutazione oggettiva del concessionario e gestore di strutture balneari e spiagge attrezzate e del Comune per le spiagge libere) una bandiera, il cui colore indicherà quanto di seguito specificato:
- BANDIERA BIANCA – regolare attivazione della postazione di salvataggio;
  - BANDIERA GIALLA – obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscano lo sfilamento;
  - BANDIERA ROSSA – balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza o sospensione temporanea del servizio di salvataggio. La bandiera di colore rosso sarà altresì issata quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti,

in ogni caso di natura temporanea (es. inquinamento delle acque). L'avviso di pericolosità della balneazione dovrà essere ripetuto più volte anche mediante altoparlante o altro mezzo di diffusione sonora.

- f) affiggere alla base del pennone ed all'ingresso di ogni struttura balneare, spiaggia attrezzata o spiaggia libera, in maniera ben visibile, un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco il significato delle bandiere;
- g) assicurare, altresì, che in caso di momentanea sospensione del servizio di salvataggio per imprevedibili esigenze o per causa di forza maggiore ed in aggiunta all'innalzamento della bandiera rossa, l'assistente bagnanti provveda prontamente ad affiggere, nei pressi della postazione di salvamento ed in maniera ben visibile, un cartello riportante la seguente dicitura riprodotta anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco: "ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MOMENTANEA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
- h) predisporre ogni 80 (ottanta) metri e multipli di fronte mare un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio – del tipo "pattino" - recante la scritta "SALVATAGGIO" di colore in contrasto con quello dello scafo e della dimensione di almeno 15 centimetri di altezza. Tali unità non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di:
  - n. 1 salvagente anulare dotato di sagola galleggiante lunga almeno metri 25;
  - un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;
  - remi;
  - ancora con catena/cima;
  - un mezzo marinaio o gaffa;

Le unità devono essere posizionate, durante l'orario di apertura per la balneazione, nello specchio acqueo antistante ovvero sulla battigia pronto per l'impiego in caso di necessità;

- i) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;
- j) dotarsi del materiale di seguito elencato da custodire in idoneo locale che, all'occorrenza, deve essere adibito a primo soccorso, il quale dovrà essere opportunamente segnalato con apposita cartellonistica (Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Allegato XXV - Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) riportante l'indicazione di "locale di primo soccorso" ed esattamente:
  - almeno n. 5 (cinque) paia di guanti monouso;
  - n. 1 (uno) paio di occhiali paraschizzi o in alternativa visiera paraschizzi;
  - almeno n. 1 (uno) flacone da 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%;
  - almeno n. 1 (uno) flacone da 1 litro di soluzione cutanea di acido acetico al 5%;
  - almeno n. 3 (tre) flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml;
  - almeno n. 10 (dieci) compresse di garze sterili 10 \* 10 in buste singole;
  - almeno n. 2 (due) compresse di garze sterili 18 \* 40 in buste singole;



- n. 2 (due) pinzette da medicazione sterili monouso;
- almeno n. 1 (una) confezione di rete elastica misura media;
- almeno n. 2 (due) confezioni di cerotti di varie misure pronte all'uso;
- n. 1 (uno) paio di forbici a punta smussa;
- almeno n. 2 (due) confezioni di ghiaccio istantaneo pronto uso;
- almeno n. 4 (quattro) teli termici;
- almeno n. 2 (due) lacci emostatici;
- almeno n. 2 (due) steccobende (di cui una per arti inferiori ed una per arti superiori);
- almeno n. 1 (uno) pocket mask;
- n. 1 (uno) pallone autoespandibile (ambu);
- almeno n. 3 cannule di Guedel di diversa misura di cui una pediatrica;
- almeno n. 2 (due) bombole di ossigeno portatile (2 lt) complete di riduttore di pressione con selettore di flusso, maschere facciali e tubo di collegamento alle stesse;
- n. 1 (uno) saturimetro;
- dotarsi, fermo restando quando disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute datato 24 aprile 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013, recante *"Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita"* emanato in ottemperanza dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 *"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"*, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2012, n. 189, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati secondo la vigente normativa in materia in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso;
- almeno n. 2 (due) sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- n. 1 (uno) zaino da soccorso per contenere il materiale sopradescritto;
- n. 1 (una) tavola spinale.

5. E' data facoltà di impiegare, in aggiunta all'obbligatorio natante da diporto del tipo "pattino" destinato al salvataggio di cui al precedente comma 3, lett. h), una moto d'acqua (acquascooter) destinata ad uso esclusivo del salvataggio alle seguenti condizioni:

- a) dovrà essere preventivamente presentata al Circondario marittimo di Gallipoli formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:
  - i. i nominativi ed i relativi titoli (patente nautica in capo al conduttore – abilitazione di assistente bagnanti) del personale da impiegare;
  - ii. caratteristiche e dotazioni della moto d'acqua (modello acquascooter, anno di immatricolazione, ecc.);

- iii. polizza assicurativa (da allegare in copia) dell'unità che oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri anche tutte le persone trasportate in ragione del particolare tipo di impiego cui il mezzo è destinato, che dovrà essere espressamente indicato nella polizza medesima;
  - iv. dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipo di natante;
- b) la moto d'acqua dovrà essere destinata esclusivamente all'attività di salvamento e dovrà recare la scritta ben visibile "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
  - c) la moto d'acqua deve essere tenuta costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale. Deve essere prevista la presenza di un corridoio di lancio con larghezza non inferiore a metri 5 (cinque) e lunghezza non inferiore a metri 10 (dieci) entro il quale la moto d'acqua può essere ancorata (il corridoio ha la funzione di tenere uno specchio acqueo libero per l'uscita e permetterà al conduttore in fase di rientro, di avere uno spazio per poter operare in sicurezza). Qualora non sia presente un corridoio di lancio, in caso di situazioni di soccorso/emergenza che suggeriscano la necessità di impiego della stessa, nell'attraversamento delle zone di mare destinate alla balneazione, di cui al precedente articolo 2, l'unità dovrà essere condotta percorrendo la rotta più breve per il raggiungimento della zona operazioni, con l'adozione di ogni accorgimento dettato dalla miglior arte e perizia marinaresca atto a prevenire possibili incidenti;
  - d) la moto d'acqua dovrà essere equipaggiata con un conduttore, in possesso dei titoli riportati alla precedente lettera a), para i), e con un coadiutore in possesso di abilitazione di assistente alla balneazione;
  - e) la moto d'acqua dovrà essere provvista di barella rigida di salvataggio, certificata e omologata, con possibilità di essere sganciata e usata per un eventuale breve trasferimento a terra;
  - f) la moto d'acqua deve essere condotta esclusivamente dal personale a ciò incaricata, i cui nominativi devono essere preventivamente comunicati a questa Autorità marittima come previsto dalla lettera lett. a), sub i);
  - g) il conduttore della moto d'acqua e l'abilitato al salvamento devono indossare a bordo: muta lunga o corta, fischietto, casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto salvagente omologato;
  - h) la moto d'acqua dovrà essere provvista di: coltello, cima di traino (minimo dieci metri) con tre moschettoni, radio palmare VHF con custodia stagna.

La valutazione della scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla persona in pericolo, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, senza mai compromettere durante le operazioni di soccorso l'incolumità di altre persone presenti.

6. Analogamente a quanto disposto per la fascia di mare riservata alla balneazione, i titolari di concessioni demaniali marittime per aree ove insistono piscine, ovvero di stabilimenti balneari comprendenti anche piscine site su area demaniale marittima, devono rispettare la normativa specifica prevista per tale tipo di installazione.

6.1 Per quanto attiene l'aspetto della sicurezza, durante l'utilizzo della piscina deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti munito della specifica abilitazione ed esclusivamente dedicato alla piscina. Per vasche con specchi d'acqua superiori a 200 mq. di superficie deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti bagnanti.

6.2 Quando la piscina è chiusa al pubblico, essa dovrà essere opportunamente preclusa.

6.3 Gli assistenti bagnanti di cui sopra sono da considerarsi in aggiunta a quelli previsti per l'arenile.

7. Il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

8. Ove, a seguito di un controllo, il servizio di salvataggio non risulti assicurato e/o l'assistente bagnanti non sia prontamente reperibile, l'organo di polizia accertatore, oltre all'applicazione delle comminatorie di legge previste, disporrà che, a cura del concessionario o del Comune costiero per le spiagge libere nelle quali sia istituito il servizio di salvataggio, vengano adottati tutti i provvedimenti ritenuti necessari alla tutela dei bagnanti o, se necessario, la chiusura al pubblico, diffidando il concessionario e/o IL Comune ad adeguare il servizio prima della riapertura.

9. Gli assistenti bagnanti, che si rendessero responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, oltre ad essere sanzionati secondo le disposizioni e la normativa vigente, saranno segnalati alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società di Salvamento di Genova o alla F.I.S.A. per ogni eventuale ulteriore valutazione di competenza in rodine alla revoca del brevetto.

10. Ogni intervento svolto da parte degli abilitati al salvamento al nuoto che, in ragione della gravità dello stesso comporti la redazione della c.d. "scheda di rilevazione degli incidenti", allegata alla presente Ordinanza, comporta l'onere a carico dello stesso ed alternativamente del titolare della concessione demaniale marittima della trasmissione o consegna di detto documento, senza ritardo e comunque non oltre le 24 ore successive all'accadimento, all'Autorità Marittima locale.

11. Gli stabilimenti ad uso privato la cui attività è connessa a colonie marine, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio per il periodo di apertura e limitatamente alle ore in cui gli ospiti hanno accesso alla spiaggia per la balneazione.



## Art. 9

### Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere

1. Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti artt. 7 e 8, devono posizionare all'ingresso e in più punti nell'ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli aventi dimensioni di cm 70 \* 100 e carattere di almeno 5 cm, riportanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", redatti anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

2. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.

## Art. 10

### Servizio di salvataggio collettivo

1. I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge attrezzate possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un "piano organico", che preveda un adeguato numero di abilitati al salvamento a nuoto e di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni stabilimento oltre che l'eventuale disponibilità di una idonea unità a motore, del tipo idrogetto e/o elica intubata, per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari consorziati. Il piano collettivo di salvataggio deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio, che dovrà assicurare la costante reperibilità negli orari di balneazione. Al responsabile dell'organizzazione compete l'onere di indicare lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi, a mezzo di relative bandiere.

2. I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge attrezzate, che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'Autorità marittima competente per territorio una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del rappresentante del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, le caratteristiche dell'unità a motore e la sua dislocazione, l'eventuale numero dei pattini di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio.

Detto piano collettivo, se approvato dall'Autorità Marittima, è restituito al richiedente con apposita declaratoria in calce, mentre, in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente ordinanza.

I concessionari ed i gestori di strutture balneari e spiagge attrezzate, che non aderiscono a tale servizio collettivo, devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio per le proprie strutture.



### CAPO III

#### DISCIPLINA DELLA PESCA E DELLE ATTIVITA' SUBACQUEE

##### Articolo 11

##### Limitazioni all'esercizio della pesca e disciplina delle attività subacquee

1. Fermi i vigenti divieti e le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di pesca nonché il rispetto delle apposite ordinanze di interdizione in correlazione a locali contingenti situazioni, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, da intendersi comprensiva anche della pesca sportiva effettuata con qualunque attrezzo, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al successivo punto 2) è VIETATA nella fascia di mare di metri di metri 300 dalla costa.
2. La pesca subacquea, è SEMPRE VIETATA nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva ed in prossimità di relitti, siti archeologici e siti di interesse generale sommersi quando vi siano in immersione subacquei in attività guidata didattica e/o svolta in forma privata.
3. È, altresì, VIETATO attraversare la zona di mare dei 250 metri dalla costa con arma subacquea carica.
5. Chiunque eserciti attività subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (pallone galleggiante sormontato da bandiera rossa con banda trasversale bianca nelle ore diurne, luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte nelle ore notturne, entrambi i segnali devono essere visibili a non meno di metri 300 di distanza).
6. Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere esposto sull'unità. A bordo del natante deve essere presente almeno una persona pronta ad intervenire.
7. Ogni subacqueo deve operare entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale o della barca di appoggio. In caso di presenza di più subacquei in immersione, qualora operino tutti entro il raggio di metri 50 dalla verticale del segnale, è sufficiente un solo segnale.
8. Tutte le unità in transito in prossimità dei segnali di cui sopra, devono moderare la velocità e mantenersi a una distanza non inferiore ai metri 100.
9. Per quanto concerne la disciplina delle attività di scuola o di guida subacquea si rinvia al contenuto dell'ordinanza n. 23/09.

### CAPO IV

#### DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PARTICOLARI DELLE UNITA' DA DIPORTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

##### Articolo 12

##### Attività particolari delle unità da diporto

1. Per quanto concerne lo svolgimento delle seguenti attività diportistiche:
  - Locazione e/o noleggio unità da diporto;

- Utilizzo di mezzi nautici per paracadutismo ascensionale, rimorchio/traino di galleggianti tipo banana-boat, sci nautico, kite-surf e mezzi simili;
- Circolazione windsurf, tavole a vela e simili;
- Attività relativa all'uso, navigazione di jet ski, scooter acquatici, acqua scooters, moto d'acqua, tavole a motore, propulsori acquatici e simili
- Esercizio, per conto proprio e per conto terzi, con o senza fini di lucro, delle attività di paracadutismo ascensionale, di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati banana e/o simili, di sci nautico, dei kite-surf e simili;

si fa espresso rinvio alla disciplina di dettaglio contenuta nell'Ordinanza n. 24/09, citata in premessa.

2 Laddove nell'ambito delle Ordinanze vigenti presso il Circondario Marittimo di Gallipoli non sia prevista una specifica attività diportistica particolare, coloro che intendono effettuarla dovranno preventivamente inoltrare apposita e circostanziata istanza a questa Autorità Marittima, per le discendenti valutazioni di competenza in ordine alla sicurezza della balneazione e della navigazione.

## CAPO V NORME FINALI

### Articolo 13

#### Disposizioni finali e sanzionatorie

1. La presente Ordinanza abroga le Ordinanze n. 14/2013 e n. 29/2014 ed ogni disposizione in contrasto con la presente.
2. Essa deve essere esposta per l'intera stagione balneare, in maniera ben visibile, all'ingresso sia delle strutture turistico - balneari che delle strutture destinate alla nautica da diporto, nonché degli esercenti noleggio/locazione di mezzi nautici e/o attività di sci nautico e scorrendo a cura dei relativi responsabili ed essere resa compiutamente consultabile a semplice richiesta di chiunque lo desideri.
3. Gli obblighi imposti dalla presente ordinanza in capo ai concessionari di aree del demanio marittimo sono validi anche per i titolari e/o gestori di aree private adibite ad esercizio di attività di strutture balneari e spiagge attrezzate, previamente autorizzate dalle competenti Autorità.
4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'Albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante:
  - a) trasmissione ai Comuni interessati, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia ed alle altre pubbliche amministrazioni competenti;
  - b) invio alla Camera di Commercio, alle associazioni di categoria delle imprese balneari;
  - c) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
  - d) inserimento nel sito web <http://www.guardiacostiera.it/gallipoli>.
5. La presente ordinanza si applica anche nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, fatti salvi i limiti ed i divieti contenuti nel Decreto Ministeriale 12 dicembre 1997 istitutivo e del relativo Regolamento di esecuzione.

6. I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro illecito amministrativo o penale, ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, degli artt. 53-57 del D. Lgs. 171/05 ed in base ad ogni altra normativa vigente e pertinente.

7. Per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81 è individuata nella Capitaneria di porto di Gallipoli - U.O. Contenzioso.

Gallipoli, 28 aprile 2015

IL COMANDANTE  
C.F.(CP) Att. Maria DAQUINTO



**CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI**  
Guardia Costiera

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO \_\_\_\_\_**

<b>STRUTTURA BALNEARE</b>	
<b>LOCALITA'</b>	
<b>COMUNE</b>	
<b>DATA</b>	
ORA	
<b>LUOGO INTERVENTO</b>	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
<b>STATO DEL MARE</b>	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME    INIZIALI NOME <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> </div>
SESSO ETA' M F .....	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA ( PARTE DEL CORPO .....) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE	<input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome assistente bagnanti compilatore	